



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 46

**11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

251<sup>a</sup> seduta: martedì 19 luglio 2016

Presidenza del presidente SACCONI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5
BIONDELLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> . . . . .	3, 4
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	7

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-02980, da me presentata.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Mi riferisco all'atto parlamentare del presidente Sacconi concernente l'applicazione di strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali.

Al riguardo, voglio ricordare che il decreto legislativo n. 22 del 2015, adottato in attuazione della legge n. 183 del 2014 (il cosiddetto Jobs act), ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) in relazione agli eventi di disoccupazione, verificatisi dal 1° maggio 2015, che interessano i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Successivamente, l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha disposto che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI non può superare il limite massimo di 6 mesi. In tale modo, i suddetti lavoratori hanno mantenuto in maniera integrale il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015. Inoltre, la circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015, applicativa del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre a contenere specifiche precisazioni di tipo informativo e operativo, è intervenuta sul meccanismo di calcolo della durata dell'indennità.

In considerazione dell'importanza che riveste questo istituto per la tutela dei soggetti che hanno perso involontariamente il lavoro, faccio presente che sulla questione oggetto del presente atto parlamentare il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione. Posso quindi garantire l'impegno del Governo a promuovere, nei limiti delle compatibilità finanziarie, iniziative normative atte ad ampliare la durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turistico e termale.

PRESIDENTE. Ringrazio la rappresentante del Governo. Come interrogante, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, nel senso che la sua stessa risposta indica una carenza nella strumentazione di sostegno al reddito, al punto che lei conclude ipotizzando iniziative normative atte ad ampliare la durata della NASpI per i lavoratori stagionali del settore turistico e di quello termale.

Ancora una volta si evidenzia che la rigidità degli strumenti di sostegno al reddito non riesce a corrispondere alle molte e variegate situazioni nelle quali il diritto al sostegno al reddito si pone legittimamente. Questo è certamente il caso dei lavoratori stagionali dei settori turistico e termale in un Paese – lo ricordo – fortunatamente ad alta densità produttiva legata a questi comparti. Parliamo quindi di una stagionalità strutturale, di lavoratori che abbiamo interesse ad attrarre nella dimensione trasparente e regolare, da un passato che invece li ha visti spesso occupati con modalità irregolari. La regolarità deve essere incoraggiata dalla disponibilità di una strumentazione di sostegno al reddito per i periodi non lavorati idonea allo scopo.

Auspico quindi che l'iniziativa dell'interrogazione in oggetto, unitamente alle sollecitazioni ricorrenti delle organizzazioni rappresentative tanto dei lavoratori quanto degli imprenditori, possano condurre ad iniziative normative e non escludo (o almeno auspico, per quello che è il mio potere) un riferimento ad esse anche all'interno del decreto correttivo del *jobs act*.

Segue l'interrogazione 3-02981, da me presentata.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Rispondo all'atto di sindacato ispettivo presentato dal presidente Sacconi, concernente l'operatività dell'istituto dell'arbitrato nelle controversie in materia di lavoro.

Al riguardo, faccio presente che nel nostro ordinamento esistono diversi strumenti di definizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, tra i quali: l'arbitrato innanzi alle commissioni di conciliazione, di cui all'articolo 412 del codice di procedura civile; l'arbitrato previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile; l'arbitrato dinanzi ad un collegio di conciliazione e arbitrato costituito *ad hoc*, secondo le previsioni di cui all'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile; l'arbitrato innanzi alle camere arbitrali presso gli organi di certificazione, di cui all'articolo 31, comma 12, della legge n. 183 del 2010.

Tanto premesso, le rilevazioni statistiche relative al contenzioso civile confermano, anche per il 2015, il *trend* decrescente degli anni precedenti. In particolare, al 30 giugno 2015, il totale nazionale delle cause pendenti risulta pari a 4.221.949, a fronte del dato omogeneo, al 30 giugno 2014, pari a 4.548.834. Si stanno gradualmente riducendo anche i tempi di definizione delle cause civili di primo grado, la cui durata media, dai primi dati del 2016, si assesta in 393 giorni.

In ogni caso, tengo a precisare che la problematica sollevata dal presidente Sacconi è all'attenzione del Governo. Infatti, nella prospettiva di incentivare forme alternative di risoluzione delle controversie, con decreto del 7 marzo 2016 è stata istituita, presso il Ministero della giustizia, una commissione di studio, presieduta dal professor Guido Alpa, avente ad oggetto l'elaborazione di un'ipotesi di disciplina organica e di riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Nell'ambito di tale commissione sono allo studio, tra l'altro, ipotesi di introduzione di norme di rango primario volte ad ampliare l'accesso all'istituto dell'arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro.

PRESIDENTE. Ringrazio la signora Sottosegretario, però mi dichiaro totalmente insoddisfatto perché la risposta non è corrispondente all'interrogazione, che era puntualmente riferita alla legge n. 183 del 2010, il cosiddetto collegato lavoro.

Questa legge ha un *record* storico: è stata esaminata per sette volte dalle Camere. Potrebbe essere utilizzata nella campagna referendaria per il «sì», se riterrete, perché non solo si è prodotta una navetta tra i due rami del Parlamento per opinioni diversamente manifestatesi nelle due Camere, ma il Presidente della Repubblica, con atto inusuale che non ha precedenti e mi auguro non abbia seguenti, rinviò alle Camere quel provvedimento per ragioni di merito e non di costituzionalità, come usualmente fa il Presidente della Repubblica. Le ragioni di merito erano largamente riferite anche all'istituto dell'arbitrato, che viene approvato in modo sofferto dal Parlamento (sofferto per le ragioni che prima ho richiamato e non perché vi fossero specifiche contestazioni rispetto a quell'istituto).

Opportunamente, la legge faceva rinvio a un tentativo d'intesa tra il Governo e le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori. Tutte le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori erano favorevoli, tranne una e la legge ipotizzava che, ove si fosse inutilmente esperito il tentativo di un accordo con le parti sociali, tenuto conto del dialogo intercorso con esse, il Governo avrebbe prodotto un decreto ministeriale attivando l'arbitrato, che è un istituto cui le parti possono ricorrere liberamente e volontariamente, che non conculca la volontà di nessuno, perché a quell'istituto, in caso di contenzioso – insisto – le due parti possono ricorrere se lo ritengono conveniente.

Il decreto ministeriale non è stato prodotto, né questo Governo ha riaperto un tavolo di negoziato con le parti per cercare un'intesa, dato che la legge ipotizza sia l'una che l'altra soluzione, cioè quella dell'accordo o quella del decreto ministeriale.

So che è stata istituita una commissione di studio presso il Ministero della giustizia sull'arbitrato in generale, quindi in tutti gli ambiti in cui può essere utilizzato accanto alla negoziazione assistita, e rimango particolarmente colpito dalla sua dichiarazione secondo la quale si potrebbero poi introdurre norme di rango primario volte ad ampliare l'accesso all'istituto dell'arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro. Da un lato,

non capisco perché produrre norme di rango primario quando c'è una legge dello Stato, faticosamente approvata, che fa rinvio ad un decreto ministeriale che non è stato prodotto; dall'altro lato, non capisco perché si usi il termine «ampliare» rispetto a un istituto che nelle controversie di lavoro non è utilizzato per la ragione di cui abbiamo parlato.

Di qui, la mia insoddisfazione. Ovviamente, «ambasciator non porta pena», ma mi auguro che trasferisca la pena a chi di dovere, cioè a chi la deve portare. È un'opportunità in più per i lavoratori e per gli imprenditori, non altro. È solo un'opportunità in più, che esiste dal 2010: un anno fu impiegato a cercare l'accordo, dopo di che cambiò il Governo, si succedettero più Ministri, ma l'ultimo cumula anche le responsabilità dei predecessori.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

SACCONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i lavoratori stagionali sono una realtà lavorativa fortemente radicata nell'organizzazione aziendale in molti settori produttivi del Paese, che si caratterizza con rapporti di lavoro a tempo determinato e con la peculiarità di alternare, nel corso dell'anno, periodi di attività lavorativa e periodi di non lavoro in corrispondenza di esigenze produttive intrinsecamente connaturate all'attività svolta, quali per esempio flussi turistici concentrati in alcuni mesi dell'anno;

soltanto nel 2015, in Italia risultano complessivamente attivati 520.000 rapporti di lavoro stagionali; di questi 353.000 sono relativi ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, mentre 167.000 relativi a tutti gli altri settori;

questa particolare tipologia di lavoratori, analogamente ai lavoratori subordinati a tempo determinato, è stata sempre destinataria di tutele contro la disoccupazione;

considerato che:

prima del decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo del legge delega n. 183 del 2014, la tutela per gli eventi di disoccupazione involontaria garantiva, anche ai lavoratori stagionali, una tutela del reddito per l'intero periodo in cui non veniva svolta attività lavorativa in via uniforme, sia in regime di disoccupazione ordinaria, sia in regime di ASpI;

l'introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo della prestazione con l'ampliamento da 2 a 4 anni del periodo di osservazione della contribuzione utile, ha consentito di ampliare la tutela dei lavoratori (stimata in 100.000 beneficiari) e la sua durata: in particolare, nell'anno 2015 la durata media teorica della NASpI è risultata di mesi 10,5, a fronte di una durata media teorica di indennità in ambito ASpI di mesi 8,7;

la nuova disciplina ha legato l'indennità di disoccupazione, non più ad una anzianità anagrafica, ma ad una anzianità contributiva del lavoratore e il meccanismo di calcolo che prevede anche il «non computo» dei periodi contributivi già utilizzati ha comportato impatti importanti in termini di durata della prestazione per i rapporti di lavoro stagionali e comunque brevi;

per alcuni lavoratori stagionali, che nel quadriennio di osservazione avevano fruito di indennità disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012, si sono prodotti effetti penalizzanti sulla durata della

prestazione, a causa del meccanismo di calcolo di dette indennità, che utilizzavano totalmente la contribuzione nell'anno solare di riferimento;

il meccanismo speciale di calcolo previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che attraverso l'utilizzo della contribuzione che aveva dato già luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012, consente di percepire una prestazione di durata mediamente superiore ai 3 mesi generalmente spettanti fino ad un massimo di 6 mesi, ha riguardato soltanto i rapporti di lavoro stagionale del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non quelli di altri settori produttivi, in cui tale tipologia di lavoro è presente, né altre tipologie di rapporto di lavoro discontinuo o a tempo determinato;

sono stati infatti coinvolti negli effetti della tutela speciale, 35.709 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con una spesa complessiva di 146,314 milioni di euro, di cui 70,500 milioni di euro costituiti dal maggior importo disposto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 ai quali si aggiunge l'onere per la contribuzione figurativa;

poiché il meccanismo correttivo aveva un'applicazione esclusivamente per le tutele del 2015, nelle prossime tutele riferibili all'anno corrente, con i criteri di calcolo ordinario, se si prende a riferimento un rapporto di lavoro stagionale di 6 mesi, la spesa complessiva per i 3 mesi di prestazione generalmente fruibili è pari a 5.088,8 euro (di cui 3.603,8 euro per indennità e 1.485,0 euro per contribuzione figurativa),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, per quanto di sua competenza, assumere, nell'immediato, iniziative per far sì che venga garantita un'applicazione interpretativa unica e uniforme, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;

se non intenda assumere iniziative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione del trattamento NASpI.

(3-02980)

SACCONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il contenzioso civile in Italia ammonta a circa 4,5 milioni di cause pendenti, la cui durata media del primo grado di giudizio supera i 530 giorni. Numeri, questi, molto negativi tanto più se messi a confronto con quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea con pari o maggior numero di abitanti (Francia, Spagna e Germania);

non avulso da questo contesto negativo è il contenzioso in materia di lavoro e previdenza, che ammonta ad oltre 576.000 cause pendenti dinanzi ai giudici del merito (primo e secondo grado, con esclusione dei

giudizi in Cassazione), la cui durata arriva a superare in primo grado anche i 2 anni;

sono note le conseguenze socio-economiche di una giustizia inefficiente: sfiducia tanto dei cittadini quanto delle imprese (italiane e straniere) nei confronti del sistema Paese; impatto negativo sulle casse dello Stato in termini di minori entrate, a causa dei mancati investimenti privati, e maggiori uscite, a causa degli indennizzi dovuti, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), per l'irragionevole durata dei giudizi (il debito complessivo dello Stato per questa voce supera i 400 milioni di euro). Numeri inaccettabili per un Paese che stenta a riprendersi dalla crisi economico-finanziaria del 2008;

la celerità nella risoluzione delle controversie, invece, garantisce il principio di legalità e la certezza del diritto. Principi, questi, che oltre ad essere espressamente sanciti dalla nostra Costituzione e a livello internazionale hanno un impatto positivo anche sull'attrattività del nostro Paese in termini di investimenti (anche stranieri);

nel contesto descritto, un ruolo decisivo può essere svolto da forme di risoluzione delle controversie alternative rispetto a quella classica. In particolare, l'arbitrato, che altro non è che un procedimento (privato) di soluzione della controversia mediante rinuncia alla giurisdizione ordinaria e ricorso ad «arbitri» nominati dagli stessi litiganti, permette una gestione rapida e condivisa delle controversie con vantaggi anche per il sistema giurisdizionale, che si traducono in un minor carico di lavoro e in assenza di costi;

con il cosiddetto collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) il legislatore ha tentato di rilanciare l'istituto dell'arbitrato in materia di lavoro innovando fortemente il quadro normativo di riferimento. In particolare, il legislatore del 2010 ha mostrato di avere un nuovo e diverso approccio rispetto al contenzioso sul lavoro, facendo venir meno il principio della centralità del giudice ordinario, oltre alla controproducente obbligatorietà del tentativo di conciliazione, e fornendo diversi tipi e modalità di strumenti alternativi alla giurisdizione statale;

l'indubbio effetto dell'introduzione ed incentivazione di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi è la riduzione del carico di cause pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria, come confermato dai dati contenuti nella relazione ministeriale sull'amministrazione delle giustizie nell'anno 2015;

nelle legislature successive non è stata data continuità né piena attuazione alla riforma del 2010. Basti pensare che nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) è stato reso permanente il sistema di incentivi fiscali previsti dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, per i procedimenti arbitrali di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, con espressa esclusione dell'arbitrato in materia di lavoro. Ciò a riprova dell'inspiegabile sfiducia del legislatore nel ritenere tale strumento prezioso anche per il contenzioso sul lavoro;

nel disegno di legge delega al Governo per rendere più efficiente la giustizia civile, si afferma genericamente di voler «potenziare l'istituto dell'arbitrato», in particolare in materia societaria, ma non si fa riferimento all'ambito giuslavoristico. L'unica disposizione che attiene alla relativa disciplina (art. 2 del disegno di legge) si preoccupa soltanto di abrogare il cosiddetto rito Fornero;

anche a legislazione vigente risulta un grave errore di prospettiva la decisione politica di lasciare inattuato l'art. 31, comma 11, del collegato lavoro del 2010 secondo cui, in assenza di accordi interconfederali o di contratti collettivi che permettano e disciplinino la stipula di clausole compromissorie che rinviino alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-*quater* del codice di procedura civile, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve convocare le parti sociali interessate, al fine di promuovere tale accordo, e, in caso di mancata stipula, è tenuto ad adottare un decreto che predisponga una disciplina sperimentale che permetta l'effettiva operatività delle clausole compromissorie,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 31, comma 11, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro) e potenziare e rendere realmente operativo l'istituto dell'arbitrato anche in materia di lavoro, essendo questo uno strumento di fondamentale importanza non solo per la soluzione, efficace e condivisa, delle controversie tra privati, ma anche per il miglioramento complessivo del sistema giustizia.

(3-02980)



